


La Sorveglianza Sanitaria

Dott. Michele VIA





La sorveglianza sanitaria è una misura di tutela

D.Lgs 626/94

Art. 3 Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

.....

l) controllo sanitario dei lavoratori

in funzione dei rischi specifici;

La sorveglianza sanitaria è una misura di tutela


D.Lgs 626/94

Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

5. Il datore di lavoro.....


c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza

.....




Sorveglianza sanitaria
(nei casi previsti dalla normativa vigente)

(art. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94)



accertamenti preventivi
accertamenti periodici
visite mediche su richiesta del lavoratore



giudizio di idoneità' alla mansione specifica,
compresa l'idoneità ai DPI

Sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dalla normativa vigente:

Titolo V – Movimentazione manuale dei carichi
Titolo V-bis- Protezione da agenti fisici
Titolo VI- Uso di attrezzature munite di videoterminali
Titolo VI-bis – Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
all’esposizione ad amianto
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Titolo VII-bis- Protezione da agenti chimici
Titolo VIII Protezione da agenti biologici

Dlgs 626/94

Dlgs 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Dlgs 187/2005- Vibrazioni meccaniche

LA CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 30/10/2007

Sancisce intesa

Tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.....

Art 1

Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad una assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, oltre a quelle inerenti attività di trasporto.....

Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626/94

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) **impiego di gas tossici** (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) **fabbricazione e uso di fuochi di artificio** (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) **Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:**

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

La Sorveglianza Sanitaria prevede

accertamenti preventivi, ossia all'atto dell'inizio di una attività lavorativa a rischio, rivolti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica

La Sorveglianza Sanitaria prevede

accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica,

da effettuarsi alla scadenza precedente stabilita dal medico competente in relazione al rischio specifico (o, nei casi previsti alla scadenza di legge) ed alla eventuale presenza di problemi clinici individuali

La Sorveglianza Sanitaria prevede

Accertamenti alla **cessazione** del lavoro nel caso di esposizione ad agenti chimici e ad amianto

La Sorveglianza Sanitaria

Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

La Sorveglianza Sanitaria

Gli accertamenti vengono registrati dal medico competente in una **cartella sanitaria e di rischio** istituita e aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

La Sorveglianza Sanitaria

Il medico fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività

Il medico informa ogni lavoratore interessato dei **risultati** degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

IDONEITÀ

INIDONEITÀ PARZIALE

INIDONEITÀ TEMPORANEA

INIDONEITÀ TOTALE

Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Avverso il giudizio e' ammesso ricorso

entro trenta giorni dalla data di comunicazione

all'organo di vigilanza territorialmente competente,

che dispone la conferma, modifica o revoca del giudizio

Idoneità dei DPI per il singolo lavoratore

D.Lgs 626/94

Art 42 (Requisiti dei DPI)

.....

I DPI devono.....tenere conto delle esigenze ergonomiche
e di salute del lavoratore

.....

I registri

Nel caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, ad amianto o ad agenti biologici di gruppo 3 e 4, deve essere tenuto un registro ove sia riportato:

nome del lavoratore, sua attività, agente implicato, eventuale livello di esposizione (sostanze chimiche, amianto) o eventuali casi di esposizione individuale (agenti biologici)

Finalita' della sorveglianza sanitaria

Verificare, prima dell'esposizione a rischio e nel tempo,
l'adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica
condizione di lavoro,
dei lavoratori considerati singolarmente e collettivamente.

Finalita' della sorveglianza sanitaria per l'individuo

identificare eventuali **condizioni negative** di salute derivate dal lavoro o correlate al lavoro ad uno stato precoce al fine di prevenirne l'ulteriore decorso;

identificare eventuali **condizioni negative** di salute, non derivate dal lavoro ma che possono essere aggravate dal lavoro

identificare i soggetti portatori di condizioni di **ipersuscettibilita'** per i quali vanno previste misure protettive piu' cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori o che devono esse esclusi tout-court dall'esposizione a rischio;

Finalita' della sorveglianza sanitaria di valore collettivo

verificare nel tempo l'adeguatezza della valutazione del rischio
(feed-back della valutazione del rischio)

verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure
di prevenzione collettivamente adottate

verificare nel tempo l'adeguatezza dei dispositivi
di prevenzione personale adottati

raccogliere **dati** clinici per operare confronti **tra gruppi** di lavoratori
nel tempo e in contesti lavorativi differenti.

L'attività di sorveglianza sanitaria mirata alla prevenzione collettiva

il medico competente elabora periodicamente una relazione sullo stato di salute dei lavoratori, sugli accertamenti clinici e strumentali effettuati e comunica tali dati, con salvaguardia della privacy in quanto si tratta di risultati anonimi collettivi, al datore di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori, nel corso della riunione annuale.

L'attività di sorveglianza sanitaria mirata alla prevenzione collettiva

Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro

Per: agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni

A seguito dell'informazione il datore di lavoro effettua una nuova valutazione

L'attività di sorveglianza sanitaria mirata alla prevenzione collettiva

Il medico collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

L'attività di sorveglianza sanitaria mirata alla prevenzione collettiva


Il medico congiuntamente al responsabile del SPP,
visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno
e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori
i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni
e dei pareri di competenza;

L'attività di sorveglianza sanitaria mirata alla prevenzione collettiva

Il medico collabora con il datore di lavoro
alla predisposizione del servizio di pronto soccorso

Collabora all'attività di formazione e informazione

Fornisce a richiesta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.



Medico competente caratteristiche

**MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA DEL LAVORO, IGIENE O MEDICINA LEGALE,
oppure sanato ai sensi del D.lg.. 277/91,**

**Dipendente da struttura convenzionata
o Libero professionista
o Dipendente del datore di lavoro**

Titolo VI Videoterminali

- Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i soggetti che usano VDT in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore/settimana
- Viene previsto specificamente un esame degli occhi e della vista e l'eventuale ricorso allo specialista oftalmologo, anche nelle visite su richiesta del lavoratore
- Il datore di lavoro fornisce i dispositivi speciali di correzione
- Viene predeterminata la periodicità:
 - **2** aa. negli *idonei con prescrizioni* e nei soggetti con *50 anni* compiuti
 - **5** aa. in tutti gli altri

Le previsioni specifiche

Titolo VII Cancerogeni, mutageni

Sostanza classificata come cancerogeno (mutageno) 1 o 2
dalla normativa europea

Preparato contenente una o più sostanze classificate
cancerogene (mutagene) 1 o 2
in concentrazioni previste dalla normativa (generalmente > 0.1%)

Sostanza o preparato in allegato VIII

Le previsioni specifiche

Titolo VII Cancerogeni, mutageni

- 1: Sostanze note per essere cancerogene (mutagene) nell'uomo
- 2: Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene (mutagene)
(è verosimile, ma non certo)

R45 Può provocare il cancro

R 49 può provocare il cancro per inalazione

R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie

Simbolo: T



Titolo VII Cancerogeni, mutageni

Elenco di sostanze, preparati e processi

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nelle pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro

Le previsioni specifiche

Titolo VII Cancerogeni, mutageni

- ❖ Misure preventive e protettive per i singoli lavoratori
- ❖ Obbligo di comunicazione al datore di lavoro di anomalie imputabili all'esposizione nel gruppo degli esposti
- ❖ Promozione dei controlli alla cessazione dell'esposizione
- ❖ Cartelle sanitarie e di rischio che seguono il lavoratore qualora cambi azienda (l'ISPESL le conserva per 40 aa. dalla cessazione dell'esposizione)
- ❖ Registro: in copia per l'ISPESL e l'organo di vigilanza; le annotazioni individuali seguono il lavoratore
- ❖ Trasmissione all'ISPESL della documentazione sulle neoplasie sospette professionali

Le previsioni specifiche

Titolo VI bis Amianto

- ❖ Prescrizioni particolari per la visita
- ❖ Periodicità triennale
- ❖ Controllo alla cessazione dell'esposizione e alla cessazione del rapporto di lavoro
- ❖ Promozione dei controlli successivi alla cessazione dell'esposizione
- ❖ Cartelle sanitarie e di rischio che seguono il lavoratore qualora cambi azienda (l'ISPESL le conserva per 40 aa. dalla cessazione dell'esposizione)
- ❖ Registro: alla cessazione copia per l'ISPESL con le annotazioni individuali seguono il lavoratore
- ❖ Trasmissione all'ISPESL della documentazione sui mesoteliomi

Titolo VII bis Agenti chimici

La sorveglianza sanitaria va effettuata per gli esposti a sostanze o preparati classificati come “pericolosi” per la salute:

- molto tossici
- tossici
- nocivi
- sensibilizzanti
- irritanti
- tossici per il ciclo riproduttivo

Sostanze e preparati pericolosi per la salute e la sicurezza



E : Esplosivo



O : Comburente



F+ : Estremamente
infiammabile



F : Facilmente
infiammabile



T+ : Molto tossico



T : Tossico



Xn : Nocivo



C : Corrosivo



Xi : Irritante



N : Pericoloso per l'ambiente

Le previsioni specifiche

Titolo VII bis Agenti chimici

La sorveglianza sanitaria va effettuata quando i risultati della valutazione dei rischi indicano che il rischio non è solo **“moderato”** e le misure di prevenzione adottate non sono sufficienti a ridurre il rischio

Titolo VII bis Agenti chimici

- La sorveglianza sanitaria va effettuata prima dell'esposizione
- Periodicamente una volta all'anno; se il medico decide una periodicità diversa deve motivarla nel documento di valutazione e comunicarla ai RLS
- Al momento di cessazione dal lavoro, fornendo anche istruzioni sulle prescrizioni da osservare
- Comprende il monitoraggio biologico, ove vi è un limite stabilito. i risultati collettivi sono allegati al documento di valutazione e comunicati ai RLS
- Il lavoratore deve essere informato dei risultati del monitoraggio

Titolo VII bis Agenti chimici

- Sono previste misure preventive e protettive per i singoli lavoratori
- Vi è obbligo di comunicazione al datore di lavoro di anomalie imputabili all'esposizione in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti
- Il lavoratore deve essere informato degli effetti avversi osservati
- Nella cartella sanitaria e di rischio sono annotati i livelli di esposizione individuali. Alla cessazione del lavoro le cartelle sono inviate all'ISPESL

Le previsioni specifiche

Titolo VIII Agenti biologici

Gruppo 1 hanno poca probabilità di causare malattia

Gruppo 2 può causare malattia, ma si propaga poco e vi sono misure di profilassi e cura

es. virus del morbillo,
dell'epatite A

Gruppo 3 può causare malattie gravi, può propagarsi, ma vi sono misure di profilassi e cura

Es. batterio dell TBC.
Salmonella del tifo

Gruppo 4 può causare malattie gravi, si propaga facilmente non sono disponibili misure efficaci di profilassi e cura

Es. virus Ebola,
virus del vaiolo⁴²

Titolo VIII Agenti biologici

La sorveglianza sanitaria prevede, oltre agli accertamenti comuni agli altri rischi:

- la messa a disposizione di vaccini e la informazione sulla loro efficacia e sicurezza
- l'allontanamento temporaneo
- l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro di anomalie imputabili all'esposizione in un gruppo di lavoratori esposti
- la promozione dei controlli alla cessazione dell'esposizione di determinati agenti biologici

Titolo VIII Agenti biologici

Esposti ad agenti del gruppo 3 e 4:

- La cartella sanitaria e di rischio segue il lavoratore, facendo capo all'ISPESL che le conserva per 10 anni e, in casi particolari per 40 anni
- E' previsto un registro, che va inviato sia all'ISPESL che all'ISS in copia e consegnato a cessazione dell'azienda, ove sono annotati per ciascun lavoratore l'attività, l'agente ed eventuali esposizioni
- I lavoratori sono informati individualmente dei loro dati, e i dati collettivi sono comunicati ai RLS, che hanno accesso al registro

Titolo V bis Agenti fisici -Il Rumore

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rumore supera 85 dBA (valore superiore d'azione), o 140 dB picco, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a controllo sanitario.

Su richiesta o su parere del medico sono sottoposti a controllo Anche i lavoratori esposti sopra il valore inferiore di azione (80 dB(A))

Nel caso il medico rilevi delle anomalie, il datore di lavoro deve rivedere la valutazione

D.Lgs 187/2005 –Vibrazioni a tutto il corpo e mano-braccio

I lavoratori la cui esposizione a vibrazioni al segmento mano-braccio supera il valore d'azione di 2.5 m/s^2 , sono sottoposti a controllo sanitario

Lo stesso vale per i soggetti esposti a tutto il corpo al valore d'azione di 0.5 m/s^2 .

La periodicità è annuale salvo determinazione diversa, motivata

Le previsioni specifiche

D.Lgs 66/2003 – Organizzazione dell'orario di lavoro

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno
Deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici
adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto

Pronto soccorso

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

**Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 626/94.**



L'organizzazione del pronto soccorso, la formazione degli addetti, i mezzi a disposizione dipendono dal tipo di azienda e dai rischi lavorativi.

Il decreto stabilisce con questo fine una prima classificazione delle aziende

Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n° 388,

Classificazione delle aziende o delle unità produttive

Sono classificate nel **Gruppo A**, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D. Lgs. 334/99), appartenenti ai seguenti comparti:

Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari
(art. 7, 28 e 33 D. Lgs. 230/95)

Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D. Lgs. 624/96)

Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)

Fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) tipo di conseguenza: inabilità permanente

Codici di tariffa INAIL

Inabilità Permanente

1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400 Produzione di alimenti	3,57
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76
2200 Carta e poligrafia	2,73
2300 Pelli e cuoi	2,97
3100 Costruzioni edili	8,60

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

Codici di tariffa INAIL

Inabilità Permanente

3200 Costruzioni idrauliche	9,12
3300 Strade e ferrovie	7,55
3400 Linee e condotte urbane	9,67
3500 Fondazioni speciali	12,39
3600 Impianti	5,43
4100 Energia elettrica	2,20
4200 Comunicazioni	2,07
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16
4400 Impianti acqua e vapore	4,11
5100 Prima lavorazione legname	7,95
5200 Falegnameria e restauro	7,18
5300 Materiali affini al legno	5,02

Codici di tariffa INAIL

Inabilità Permanente

6100 Metallurgia	5,74
6200 Metalmeccanica	4,48
6300 Macchine	3,32
6400 Mezzi di trasporto	3,91
6500 Strumenti e apparecchi	1,57
7100 Geologia e mineraria	8,40
7200 Lavorazione delle rocce	6,55
7300 Lavorazione del vetro	4,65
8100 Lavorazioni tessili	2,40
8200 Confezioni	1,40
9100 Trasporti	4,93

Codici di tariffa INAIL

Inabilità Permanente

9200 Facchinaggio	15,99
9300 Magazzini	3,32
0100 Attività commerciali	2,36
0200 Turismo e ristorazione	2,54
0300 Sanità e servizi sociali	1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500 Cinema e spettacoli	2,94
0600 Istruzione e ricerca	1,11
0700 Uffici e altre attività	0,72

Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n° 388,

Classificazione delle aziende o delle unità produttive

	n° lavoratori		
	1 - 2 6	3 - 5	6 o più
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro	Gruppo C 3 - - 2 5 p i ù	Gruppo B	Gruppo B
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A
Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A(°)

(°) Lavoratori a tempo indeterminato

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B,
 - a) cassetta di pronto soccorso
 - b) un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN

2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C:
 - a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
 - b) un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN;

4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

Cassette e pacchetti:

possono essere considerati tali tutti i contenitori, opportunamente contrassegnati, lavabili, chiusi e facilmente apribili, trasportabili, atti a contenere e conservare i presidi previsti; devono essere custoditi in un luogo facilmente accessibile e segnalato. Ciascun lavoratore deve essere correttamente informato sul luogo ove sono custoditi tali presidi e sul nominativo/i dell'addetto/i al pronto soccorso.

La cassetta e il pacchetto devono essere:

tenuti presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custoditi in un luogo facilmente accessibile
ed individuabile con segnaletica appropriata.

Contengono la dotazione minima indicata nell'allegato 1,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro
e su indicazione del medico competente,
e del sistema di emergenza sanitaria del SSN.

Deve essere costantemente assicurata la completezza
ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Il contenuto minimo della formazione e la sua durata sono riportati in allegato (all.3 e 4) rispettivamente per le aziende del gruppo A e per quelle del gruppo B e C

Pronto soccorso

Occorre prevedere attrezzature minime di equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale *per gli addetti* al primo intervento interno ed al pronto soccorso, appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa